



**COMUNE DI MARANO SUL PANARO**  
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 89 del 19/11/2019**

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **novembre** alle ore **18:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

GALLI GIOVANNI	SINDACO	Presente
ADANI ANDREA	ASSESSORE	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente
TRENTI ADRIANO	ASSESSORE	Presente
ZANANTONI RITA	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 5**

**Assenti n. 0**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 07.03.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 25, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

**VISTO** l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

*“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”;*

***RICHIAMATI:***

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

***RICHIAMATO*** il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

**VISTO** l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

***ATTESO*** che questo Comune, si è avvalso della sola facoltà di aumento delle tariffe fino ad un

massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e con la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.02.2014, ha disposto di non applicare alcun successivo aumento sino alla completa attuazione del federalismo fiscale;

**VISTO** l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

**RILEVATO** che, a seguito di Sentenza Corte costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018 e della successiva Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 2/DF del 14.05.2018, a partire dall'anno 2013 i comuni non erano più legittimati ad introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10 della legge 27.12.2017;

**VISTA** la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale all'articolo 1 comma 919 si è stabilito che *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

**RILEVATO PERTANTO** che non è più applicabile la maggiorazione fino ad un massimo del 20% per le superfici fino ad un metro quadrato;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2019;

**DATO ATTO** che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 5167 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

**VISTO** lo schema di bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2020/2022;

**ESEGUITO** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

**ANALIZZATO** lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e verificata l'opportunità, nell'ambito delle politiche di bilancio di confermare le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore nell'anno 2019;

**VISTO** il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**VALUTATO** in € 30.000,00 il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e in € 5.000,00 il gettito dei diritti sulle pubbliche affissioni, derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra confermate;

**RITENUTO** di provveder in merito;

**VISTI:**

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono*

*stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale comunicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."*

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26 luglio 2016;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di determinare per l'anno 2020, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare che per le superfici superiori al metro quadrato l'aumento complessivo della tariffa base stabilita con DPCM 16 febbraio 2001, così come previsto con legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1, comma 919, è pari al 20%;
3. di stimare in € 30.000,00 il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e in € 5.000,00 il gettito dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra determinate;
4. di dare atto che ai sensi del comma 169 della Legge n. 296/2006, richiamato in premessa, le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 2020;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
6. di trasmettere il presente atto ad ICA – Imposte Comunali Affini – Srl, quale concessionario del servizio, al fine di provvedere per quanto di competenza.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI MARANO SUL PANARO**  
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARTINI MARGHERITA